

## La bruciatura delle ramaglie non è reato

E' finalmente legge la norma, fortemente sollecitata da Coldiretti, sulla combustione controllata in loco del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci potature o ripuliture sempre in loco. L'articolo 14, comma 8, lettera b) del decreto legge 24 giugno 2014, n.91 inserisce una precisa disposizione nel codice ambientale (articolo 256 bis, comma 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152) per precisare che non si applicano le sanzioni connesse alla gestione dei rifiuti, né quelle previste per la combustione illecita di rifiuti abbandonati introdotti dal decreto legge sulla Terra dei fuochi, alla combustione in loco di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco, nel caso di combustione in loco delle stesse.

La norma precisa che di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli ed in quantità giornaliera non superiore a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi ed orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.

Nel salutare con molta soddisfazione la nuova disposizione - che riconosce la sostanziale differenza tra le attività di gestione dei rifiuti e le consuetudinarie pratiche agricole di gestione sul luogo di produzione di piccoli quantitativi di scarti vegetali – appare indispensabile ed urgente che i Comuni elaborino le ordinanze per disciplinare a livello locale le corrette modalità di gestione di tali attività.